

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MELANDRI, BISAGLIA, RIVA, BOMPIANI, JERVOLINO RUSSO, CENGARLE, FOSCHI, COCO, D'AMELIO, ORLANDO, PACINI, SCARDACCIONE, SPITELLA, VENTURI, FIMOIGNARI, MEZZAPESA, DELLA PORTA, RUFFINO, SANTALCO, NEPI, GIUST, BOGGIO, PATRIARCA, CONDORELLI, BERNASSOLA e PAGANI Antonino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1983

Tutela della ceramica artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Ripresentiamo al vostro esame il disegno di legge per la tutela della ceramica d'arte delle zone di antica tradizione ceramica, approvato dal Senato nella precedente legislatura e che non ha avuto la possibilità di essere approvato dalla Camera dei deputati per l'anticipata fine della legislatura stessa.

La ceramica d'arte ha, da sempre, rappresentato uno degli elementi qualificanti della produzione artistica italiana; in alcune zone d'Italia, essa ha raggiunto vertici tutt'ora ineguagliati nel mondo, costituendo senza dubbio uno dei nostri maggiori patrimoni culturali, al quale occorre guardare, oltre che sotto l'aspetto più direttamente economico, di per sè assai rilevante, anche, e forse più, dal punto di vista del gusto, dell'inventiva, in una parola della civiltà di tante zone del nostro Paese.

Ne fanno fede le collezioni esistenti nei principali musei del mondo, nei quali la ceramica italiana rappresenta motivo di ec-

cezionale interesse per il visitatore e di studio per l'esperto.

Pur nell'evolversi dei gusti, la ceramica d'arte ha conservato intatto il fascino esercitato nei secoli; appositi istituti d'arte preparano coloro che dovranno tramandare la tradizione delle antiche « botteghe » dalle quali uscirono, recandosi in tutto il mondo civile, artigiani sommi e veri artisti.

Col mutare delle situazioni e degli interessi l'attività di produzione ceramica ha raggiunto livelli più cospicui, con sempre più imponenti riflessi di natura socio-economica sulle località nelle quali la produzione della ceramica d'arte è venuta a crearsi, sia in relazione al numero di addetti, sia per l'entità dell'esportazione, con dirette, positive conseguenze anche sulla bilancia commerciale e dei pagamenti.

Una valutazione approssimativa della produzione ceramica d'arte in Italia — secondo esperti di mercato — ne fa ascendere il valore a 250-300 miliardi.

Dai dati in possesso emerge che, mentre si ha un *net export* negativo per la ceramica ad « uso domestico », l'andamento è invece nettamente positivo per il settore « fantasia » e per quello a decorazione « tradizionale » in particolare.

Ciò fa ritenere fondatamente che da una più intelligente, preparata e controllata produzione artistica italiana può e deve attendersi un sensibile incremento della commercializzazione, specie nei confronti con l'estero, con benèfici effetti per tutte le zone di antica tradizione che, da una adeguata tutela, vedranno esaltata la loro produzione.

Molte regioni e località d'Italia, alcune con continuità, altre saltuariamente, possiedono importanti esposizioni maiolicare, sovente caratterizzanti la zona; altre hanno diffuso con larghezza tipi di forma o ornamentazione assorbiti rapidamente da zone e località confinanti o lontane.

Pur nell'evoluzione costante di gusti e di stili si sono formate famiglie e gruppi tipologici particolari e, fino ad un certo livello, differenziatori di un centro dall'altro, di una regione dall'altra.

Ciò costituisce il patrimonio accumulato nei secoli, patrimonio al quale ogni località ed ogni zona sono particolarmente legate, tanto da sentire l'esigenza di riprenderlo e divulgarlo, sia con intenti culturali, storici ed estetici, quale emblema del proprio passato, sia per motivi di promozione e valorizzazione economica delle stesse zone.

* * *

Va, peraltro, immediatamente osservato che l'interesse posto dagli amatori verso queste rievocazioni, mentre ha suscitato un lucroso commercio interno ed esterno dando origine ad una redditizia fonte di lavoro per numerosi complessi produttivi, soprattutto a carattere artigiano, ha altresì determinato un inquinamento, un deterioramento delle tipologie caratteristiche, con danni notevoli da vari punti di vista, culturale non meno che economico.

Infatti, l'incultura dell'acquirente, aiutata dalla irriflessiva necessità di guadagno

immediato del produttore, ha indotto a deformare i temi ed a trasferirli da una originaria località di invenzione ad altra estranea, che mostrava di eseguirli a condizioni più favorevoli, con conseguenze non di rado deprecabili per il decoro del lavoro italiano.

Si pongono, per questo, esigenze di recupero artistico e di qualificazione e difesa culturale, anzitutto con ovvi benèfici riflessi anche di carattere economico.

È da queste considerazioni che nasce la necessità di un riordinamento del settore, il quale:

1) difenda i tipi nella loro purezza originaria e ne impedisca la degradazione;

2) definisca le zone di origine e di produzione delle singole tipologie, ad evitare una invasione di campi ed una concorrenza che non possono non andare a detrimento del prodotto;

3) munisca le zone tipiche di un distintivo, che contrassegni il proprio prodotto, a garanzia di qualità per l'acquirente e a tutela da sleale concorrenza per il produttore.

* * *

La salvaguardia di quest'arte, antica quanto l'uomo, è stata anche affermata in sede UNESCO, che ha raccomandato ai governi di adottare i necessari provvedimenti atti a tutelare un patrimonio di grande rilievo storico, artistico, etnico, culturale, economico.

Il presente disegno di legge vuole, quindi, venire incontro e dare adempimento anche all'indicazione dell'importante Consesso internazionale, oltre che ad innumerevoli istanze e sollecitazioni di convegni nazionali ed internazionali, quali da ultimo il VII Convegno internazionale di studi per i problemi del turismo, che, nel suo documento finale, suggerì di « affrontare lo studio di una specifica iniziativa tendente a tutelare compiutamente le suddette produzioni, per sottrarle a possibili manipolazioni, che ne provocherebbero lo scadimento ed un danno economico rilevante, a scapito anche del-

l'attività turistica delle zone interessate e della nazione tutta ».

Con l'ottava edizione del Convegno, il problema è stato nuovamente affrontato, pervenendosi, infine, alla definizione di precise proposte, largamente recepite nel presente disegno di legge.

Va da ultimo ricordato che la disciplina qui articolata ha tenuto conto di alcune regolamentazioni che, in questi ultimi anni, hanno efficacemente operato a favore di altre attività produttive. Dette regolamentazioni hanno attuato, sì, una rigida ed onerosa disciplina a carico del creatore del prodotto, ma tale disciplina è stata ricambiata da una forte riduzione di sleali comportamenti e dall'apporto di garanzie, benefiche da molti punti di vista.

* * *

Coinvolgendo il problema di che trattasi non solo i prevalenti aspetti culturali più volte sottolineati, ma, come è stato rilevato, aspetti di promozione economica converrà ricordare che il presente disegno di legge riguarda essenzialmente la tutela delle denominazioni di origine, materia questa sottratta dal legislatore alla competenza regionale, anche quando riguardi settori produttivi a piena competenza regionale, come ad esempio l'agricoltura. Si ricorda, in merito, la nota sentenza della Corte costituzionale del 14 luglio 1971, n. 171, nella controversia insorta con la regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Il legislatore ha, poi, mostrato di far propria la posizione della Corte sia nella emanazione dei decreti presidenziali di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario del 1972, sia nel più recente decreto presidenziale del 1977, n. 616, in attuazione della legge del 1975, n. 382.

Non va, d'altra parte, dimenticato che la incompetenza legislativa regionale in materia è anche convalidata dalla considerazione che la tutela delle denominazioni di che trattasi viene ad incidere sulla disciplina del commercio, che è settore precluso (sal-

vo espliciti aspetti particolari) alla potestà legislativa regionale.

Si ricorda, da ultimo, che la materia del disegno di legge, pur se non esclude rilevanti aspetti economici, riguarda più intimamente la tutela di beni culturali nel più ampio senso inteso, che rivestono ingente significato e valore, e in ordine ai quali è ugualmente nota la competenza del legislatore nazionale.

* * *

La disciplina prevista dalle norme proposte presenta carattere di grande linearità e semplicità.

Il Consiglio nazionale di cui agli articoli 10 e 11, costituito con decreto presidenziale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i tre mesi successivi, individua, entro un anno dal suo insediamento, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica d'arte, rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2.

Per ciascuna di dette zone, sulla base delle proposte degli enti ed organismi interessati, viene definito uno specifico « disciplinare di produzione » della ceramica d'arte. Esso dovrà rispondere alle norme di cui all'articolo 5.

Per ciascuna delle zone per le quali sia stato approvato il disciplinare di produzione di cui sopra, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a nominare, su designazione del Consiglio nazionale, un apposito comitato di disciplinare (articolo 4), cui sono demandati i concreti compiti applicativi delle norme previste dal disciplinare stesso, al fine di tutelare la ceramica d'arte della zona, mediante l'apposizione del marchio di cui all'articolo 6.

Possono chiedere l'autorizzazione ad apporre il marchio gli operatori di ceramica d'arte iscritti nell'apposito registro (articolo 3) e la cui produzione sia riconosciuta meritevole di tutela da parte del comitato di disciplinare.

Specifiche norme disciplinano la formazione e il funzionamento dei comitati (articolo 4) e dei registri degli operatori di ceramica d'arte (articoli 3 e 7), nonché le concrete modalità per l'attribuzione del marchio di cui all'articolo 6 (articolo 7, lettera *b*).

Particolare rilievo viene dato al contributo che possono arrecare al raggiungimento della finalità della legge i consorzi od enti volontariamente costituitisi nelle zone di antica tradizione ceramica; su di essi è parso opportuno ed utile fare affidamento, salvaguardando, peraltro, la unitarietà del controllo e della vigilanza, da parte del comitato di disciplinare, su tutta la materia (articoli 8 e 9).

Va notato che il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte, di cui agli articoli 10 e 11, vaglierà le richieste delle varie zone e con l'autorità e competenza dei suoi membri, per i quali è prevista specifica preparazione, regolamenterà finalmente un settore che, a differenza di tanti altri, non ha ancora beneficiato di una necessaria e specifica disciplina. Le rappresentanze nel Consiglio sono state previste per farne veramente un organismo nazionale e a ciò si perviene con la presenza dei designati dai Ministeri interessati, dalle regioni, dalle categorie e, attraverso l'ANCI e l'UNCEM, dagli stessi comuni di affermata tradizione ceramica.

Il Consiglio ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che adempie alle funzioni di segreteria, e viene presieduto dallo stesso Ministro.

Per il suo funzionamento è prevista la modesta spesa di 50 milioni di lire annue, a carico del bilancio ordinario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'ultimo comma dell'articolo 7 e l'articolo 12, infine, precisano modalità e forme di finanziamento della legge.

* * *

Come si evince chiaramente da un esame delle norme proposte, la tutela della ceramica d'arte nelle zone di antica tradizione ceramica è garantita dall'autorità centrale dello Stato con la collaborazione penetrante, nei momenti fondamentali della formazione dei disciplinari di produzione e della nomina dei comitati di disciplinare, delle regioni e degli enti locali.

Un peso di particolare rilevanza rivestono le funzioni dei comuni compresi entro le zone ceramiche, nonché degli operatori d'arte ceramica, ampiamente rappresentati nel Consiglio nazionale ceramico e nei comitati di disciplinare.

Le norme proposte costituiscono, a nostro giudizio, una equilibrata impostazione dei complessi problemi della tutela di un importante prodotto, nel rispetto delle competenze, nella salvaguardia dell'unitarietà nazionale della disciplina, nella valorizzazione delle forze locali, istituzionali e professionali.

Ci si augura, per questo, che il Senato voglia procedere alla loro approvazione così come, all'unanimità, venne effettuato nella precedente legislatura.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Finalità della legge)*

La tutela della denominazione di origine delle produzioni ceramiche d'arte, ai fini della difesa e della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche artistiche e delle relative tecniche di lavorazione e produzione, viene attuata dallo Stato attraverso:

a) il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte, di cui all'articolo 10 della presente legge;

b) i comitati di disciplinare, di cui all'articolo 4 della presente legge;

c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

d) i consorzi volontari fra creatori di ceramica d'arte delle zone di affermata tradizione ceramica.

Art. 2.*(Produzioni ceramiche tutelate)*

Sono considerate ceramiche d'arte, ai fini della presente legge, le ceramiche prodotte nelle zone di affermata tradizione ceramica, secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone stesse o secondo innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

Art. 3.*(Registro degli operatori d'arte ceramica)*

Ai fini della tutela di cui al precedente articolo 1, presso l'albo delle imprese artigiane di ciascuna provincia interessata, è istituito il « Registro degli operatori d'arte ceramica », di seguito indicato con la parola « registro ».

La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli operatori ceramici e da titolari o legali rappresentanti di imprese artigiane di produzione ceramica, per il tramite dei comuni sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

L'iscrizione al registro è autorizzata dai comitati di cui al successivo articolo 4.

Art. 4.

(Comitati di disciplinare)

Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ai sensi del punto 1 del successivo articolo 10, è costituito un comitato di disciplinare, con sede presso il comune della zona interessata indicato dal Consiglio nazionale.

Il comitato:

a) esamina le domande inoltrate e decide l'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 6 della presente legge;

c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica d'arte della zona, garantendo la corrispondenza delle produzioni che intendono fregiarsi della denominazione d'origine di cui al successivo articolo 6 alle caratteristiche tecniche ed artistiche richieste dal disciplinare medesimo.

I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale di cui all'articolo 10, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo, e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore, sotto il profilo tecnico-produttivo, artistico e culturale.

Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti, in maggioranza designati dai comuni e dalle regioni interessate.

Va, altresì, assicurata la rappresentanza, nei comitati, dei consorzi o enti di tutela ceramica operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi od enti, di cui ai successivi articoli 8 e 9, ove esistenti.

Ai componenti dei comitati di disciplinare, e degli enti incaricati dai medesimi formalmente autorizzati, è riconosciuta, nell'espletamento delle proprie funzioni, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Essi potranno entrare liberamente nei locali di conservazione, esposizione e vendita dei prodotti, e le verifiche da essi condotte non potranno essere impedito.

Le decisioni del comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dalla lettera *b*) del secondo comma sono impugnabili, da chi ne abbia interesse, presso il Consiglio nazionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

Art. 5.

(Disciplinare di produzione)

Il disciplinare di produzione della ceramica d'arte di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica d'arte di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e loro provenienza.

Il disciplinare delimita, altresì, la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto, nonché i criteri di valutazione, ai fini di cui al successivo articolo 6, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

Il disciplinare è definito ed approvato dal Consiglio nazionale di cui all'articolo 10, dopo esperite le consultazioni e le verifiche

ritenute necessarie od opportune, su proposta della regione, degli enti locali, nonchè di enti economici od organismi interessati al settore della ceramica d'arte della zona.

Esso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

(Controllo della produzione)

Hanno diritto di apporre sulle rispettive produzioni la scritta: « *Consiglio nazionale ceramico-Ceramica DOC* (ovvero: *Denominazione di origine controllata*) di (località) n. ... », gli operatori iscritti al registro di cui al precedente articolo 3 che siano stati autorizzati dal comitato di disciplinare competente.

Il comitato accerta la rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 7.

L'uso illegittimo della scritta è punito con l'ammenda da un minimo di 2 ad un massimo di 50 milioni di lire.

Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo della scritta i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi od enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

Il Consiglio nazionale, entro sei mesi dal suo insediamento:

a) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;

b) elabora la proposta di regolamento in ordine a quanto previsto dal precedente articolo 6. Il regolamento è emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle spese di funzionamento dei comitati di disciplinare, nonché a quelle per l'istituzione ed il funzionamento dei registri provinciali degli operatori di ceramica d'arte, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri stessi.

Art. 8.

(*Consorzi volontari*)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere della regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche i compiti di cui al precedente articolo 4, secondo comma, lettera c).

Le funzioni di cui sopra possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramica d'arte della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3;

b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio od ente degli operatori d'arte ceramica iscritti al registro stesso;

c) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

Gli incaricati dei consorzi od enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi od ai loro incaricati, ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 4.

Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ed alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

Consorzi od enti cui sono affidate le funzioni di cui ai commi precedenti sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e

della regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.

Art. 9.

(Riconoscimento dei consorzi volontari)

La richiesta per ottenere l'incarico di espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo, preventivamente pubblicata sul foglio degli annunci legali della provincia a cura e spese del consorzio od ente interessato, deve essere avanzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti:

- 1) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;
- 2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;
- 3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio od ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi del precedente articolo 8, è revocato quando il numero dei soci si riduca al disotto dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 8, secondo comma.

La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi od enti si dimostri irregolare o comunque insufficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ricevuto.

I consigli di amministrazione dei consorzi od enti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quan-

do, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle.

Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del consorzio od ente è affidata ad un commissario, il quale provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 10.

(Istituzione e compiti del Consiglio nazionale)

È costituito il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte, denominato « Consiglio nazionale ceramico », con il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale della ceramica d'arte italiana.

Il Consiglio:

1) individua, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti locali interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica d'arte, rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2;

2) definisce ed approva il disciplinare di produzione della ceramica d'arte di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

3) designa, sentite le regioni e gli enti locali ed economici interessati, nonché le organizzazioni ceramiche maggiormente rappresentative, i componenti dei comitati di disciplinare di cui al precedente articolo 4;

4) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione, con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

5) esamina i ricorsi di cui all'articolo 4 e adotta le decisioni ritenute opportune;

6) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

7) collabora alle iniziative di studio e promozionali dirette a conseguire il miglioramento della ceramica d'arte e una più estesa divulgazione delle produzioni tutelate;

8) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica d'arte italiana, opportunamente coordinando la propria azione con quella delle regioni, dello Stato, dei consorzi od enti ceramici e di ogni altro ente od organismo interessato.

9) svolge gli altri compiti che vengano ad esso affidati, per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

Per lo svolgimento delle sue attribuzioni, il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

Art. 11.

(Composizione del Consiglio)

Il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) sette membri in rappresentanza degli organi centrali dello Stato, di cui:

due membri in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due membri in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) sette membri in rappresentanza dei produttori di ceramica d'arte, scelti su rose di nomi formate dalle associazioni dei pro-

duttori ceramici maggiormente rappresentative in campo nazionale;

c) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei scelti su rose di nomi formate dall'Associazione nazionale comuni italiani e uno, in rappresentanza dei comuni montani di affermata tradizione ceramica, scelto su una terna di nomi formata dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

Nella scelta dei membri di cui alle lettere b) e c) dovrà tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui ai punti 2 e 4 del precedente articolo 10, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta, nonché due rappresentanti del o dei comuni della zona stessa.

Sui ricorsi di cui al punto 5 del precedente articolo 10 il Consiglio decide previo parere delle regioni e del comune sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore, sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le norme di organizzazione e di funzionamento e provvede allo svolgimento delle funzioni di segreteria.

La prima costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, semprechè sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 12.

(Finanziamento)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 50 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Finanziamento dei partiti politici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo stanziamento per gli esercizi successivi è determinato con la legge finanziaria.

Le spese sostenute dai componenti del Consiglio per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.